

# SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Sono indicate, per completezza, anche le ulteriori segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

<b>SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI</b>	
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.</p>	<p><b>Confartigianato</b> Il provvedimento ha <b>introdotto nuovi oneri</b> stimati pari ad almeno <b>9,62 Mln €anno</b>. Gli oneri per ciascuna impresa sembrerebbero crescere con la frequenza dell'attività di acquisto, manutenzione installazione controllo e smantellamento effettuate. In tal senso la stima di € 100 per ogni operazione effettuata e registrata in banca dati non sembra verosimile. Sarebbe opportuno chiarire se l'adempimento è da considerarsi annuale ovvero per ogni operazione di registrazione nella banca dati. Un chiarimento in tal senso sarebbe opportuno. Si ritiene che l'adempimento annuale possa essere giustificato anche dalla previsione nella norma di un diritto annuale di segreteria da versare alle Camere di Commercio. I nuovi oneri introdotti sono costi vivi legati al diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio per la gestione delle Banche dati (10 €anno). Si tratta di una cifra congrua che dovrebbe coinvolgere circa 26.000 imprese che dovranno versare circa 260.000 €anno di diritti di segreteria alle Camere di commercio. In ogni caso il saldo complessivo tra oneri introdotti ed eliminati può essere considerato essere positivo per le imprese.</p> <p>Il DPR ha <b>eliminato l'onere della dichiarazione annuale Fgas</b> che coinvolgeva le imprese sulle quali gravavano fino al 2018 costi amministrativi complessivi pari <b>33.5 Mln €anno</b>. In tal senso la stima riportata dal Ministero dell'Ambiente nell'Allegato C appare congrua.</p> <p>Il saldo tra oneri introdotti ed eliminati sembra essere positivo per le imprese.</p> <p><b>Confindustria</b> Tra i nuovi oneri previsti dal D.P.R. vi è quello di comunicare alla Banca Dati, gestita dalle Camere di Commercio, le informazioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione o smantellamento di apparecchiature contenenti F-gas entro trenta giorni dalla data dell'intervento. Tale termine, di cui all'articolo 16, comma 8, del D.P.R. in esame, risulta eccessivamente vincolante per un settore quale quello dei commutatori elettrici. Onde evitare eccessivi oneri amministrativi e burocratici per questo specifico settore, sarebbe opportuno prevedere una deroga temporale maggiore che consenta una cadenza annuale o semestrale per la trasmissione dei dati.</p>

	<p><b>CNA</b>  L'articolo 20 del Regolamento UE 517/2014 prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal regolamento, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.  Pur condividendo le finalità di garanzia della trasparenza e dell'affidabilità del mercato che la Banca dati f-gas si prefigge riteniamo che si tratti di un obbligo comunitario posto in capo allo Stato membro. Il Ministero dell'Ambiente ha trasferito questa competenza da ISPRA al sistema delle Camere di Commercio, istituendo la Banca dati presso queste ultime spostando di conseguenza l'onere economico a carico degli operatori e delle imprese del settore, che sono obbligati per legge a versare i diritti di segreteria alle Camere di Commercio.  Il DPR 146/2018, pertanto, se da un lato elimina l'onere relativo alla tenuta dei Registri da parte degli operatori e alla Dichiarazione annuale telematica a ISPRA (DPR 43/2012), dall'altro istituisce la Banca Dati dei gas fluorati e apparecchiature contenenti gas fluorurati (art. 16).  (L'utilizzo della Banca dati prevede un contributo annuale per le persone e per le imprese – 13 e 21 euro rispettivamente)</p>
<p>Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135  Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.</p>	<p><b>Confindustria</b>  L'art. 6 del Decreto, così come convertito in Legge, abroga il SISTRI, sistema informatico di tracciabilità di rifiuti, a dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il provvedimento rappresenta sicuramente un risparmio in termini di costi per le imprese, dal momento che cessa la richiesta di contributi a carico delle stesse che, per alcune tipologie, ha rappresentato un importo dell'ordine di decine di migliaia di euro/anno. Sarà ora da valutare il costo a carico delle imprese derivanti dall'implementazione del nuovo sistema sostitutivo del SISTRI, i cui lavori sono comunque ancora in corso, e come essi si relazioneranno con l'attuazione dell'art. 194-<i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 (digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei formulari sui rifiuti), introdotto con la manovra finanziaria del 2018.</p>
<p>D.P.C.M. 24 dicembre 2018  Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019.</p>	<p><b>Confindustria</b>  Il DPCM in questione ha modificato la modulistica che le imprese dovranno utilizzare per comunicare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2018. Esso si traduce in ulteriori costi a carico delle imprese, dal momento che si richiedono alle stesse ulteriori dati. Questo ha come conseguenza la modifica dei software gestionali e la formazione del personale.</p>

**MINISTERO DELL'INTERNO**

<b>SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI</b>	
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Legge 1 dicembre 2018, n. 132. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.</p>	<p><b>Confartigianato</b> La nota del Ministero dell'Interno annovera tra gli <b>oneri introdotti</b> nel 2018 l'art. 26 del DL 113/18 (c.d. decreto sicurezza) relativa al monitoraggio dei cantieri, in vigore dal 4 dicembre 2018. L'articolo 26 del decreto ha, infatti, previsto che il committente o il responsabile dei lavori debbano inviare la notifica preliminare dell'inizio del cantiere anche al prefetto in aggiunta alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro, già destinatari della notifica ai sensi del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 99 del d.lgs. n. 81/08). La norma è stata modificata dalla legge di conversione n. 132/18 che ha limitato l'ambito di applicazione dell'obbligo ai soli "lavori pubblici", accogliendo – pur parzialmente – la richiesta di Confartigianato. Confartigianato aveva proposto di perseguire l'obiettivo di contrastare la criminalità all'interno dei cantieri, attribuendo alla direzione provinciale del lavoro (anziché al privato) il compito di informare il Prefetto. Si tratta, infatti, di informazioni già in possesso di altre amministrazioni pubbliche e che il privato deve affiggere presso il cantiere e custodire a disposizione degli organi di vigilanza. L'obbligo di comunicare tali informazioni anche al Prefetto è, quindi, in evidente contrasto con il principio del "<i>once only</i>" secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a imprese e cittadini informazioni già fornite in precedenza. Il Ministero non ha fornito una quantificazione dell'onere. Dalle informazioni acquisite, le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC. In alcune Regioni risulta obbligatorio l'inoltro telematico e l'utilizzo della firma digitale. Alla luce di tali differenze, sulla base delle Linee guida DPCM del 25 gennaio 2013 relativo ai Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi, si propone di stimare in 30 euro ciascuna comunicazione al Prefetto (costo medio previsto dal prospetto 4 per la trasmissione alla PA).</p>

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.	<p><b>Confcommercio</b></p> <p><i>Registri di carico e scarico burro:</i> obbligo di tenuta, per i produttori ed i confezionatori di burro, di un registro di carico e scarico per ciascuno stabilimento sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. <u>Obbligo soppresso in sede di conversione</u> (art. 3, commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>, introdotti nel 2019, in sede di conversione in legge).</p> <p><i>Registri di carico e scarico zucchero:</i> obbligo di tenuta, per i grossisti e gli utilizzatori non già esclusi, di un registro di carico e scarico sulle sostanze zuccherine. <u>Obbligo soppresso in sede di conversione. Sopravvive l'obbligo di tenuta del registro per i produttori e gli importatori</u> (art. 3, comma 1-<i>quater</i>, <u>introdotta nel 2019</u>, in sede di conversione in legge).</p> <p><i>Registri di carico e scarico degli sfarinati e obbligo di comunicazione al Mipaaf:</i> obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico delle materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del decreto, nonché delle sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del decreto e che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all'esportazione, nonché obbligo di comunicazione al Mipaaf dell'attività di produzione. <u>Obbligo soppresso in sede di conversione</u> (art. 3, commi 1-<i>novies</i> e 1-<i>decies</i>, <u>introdotti nel 2019</u>, in sede di conversione in legge).</p>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.	<b>Confcommercio</b> Viene definitivamente superato l'obbligo di tenuta, aggiornamento e conservazione telematica del libro unico del lavoro (LUL) presso il Ministero del lavoro.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

<b>SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI</b>	
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>D.L. 28 settembre 2018, n. 109 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.</p>	<p><b>Confindustria</b> All'articolo 41 sono stati inseriti specifici limiti di concentrazioni per determinate sostanze eventualmente presenti all'interno dei fanghi originanti da operazioni di depurazione, al fine di un loro possibile utilizzo in agricoltura. Tali limiti in particolare riguardano gli idrocarburi, i metalli pesanti e altri microinquinanti per i quali la normativa vigente non era stata aggiornata. L'introduzione dei nuovi limiti per i fanghi da depurazione permette agli operatori del settore di superare la situazione di blocco di gestione della filiera causata dalla sentenza del TAR Lombardia, la quale fissava i limiti degli idrocarburi per i fanghi destinati allo spandimento in agricoltura a dei livelli estremamente vincolanti che, di fatto, rendevano impossibile il loro reimpiego.</p>

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**

<b>SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI</b>	
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018</p>	<p><b>Confartigianato</b></p> <p>L'art. 20 del DDL Legge europea 2018 contiene disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, oggetto del Caso EUPilot 9180/17/ENVI. Rispetto alla quantificazione stimata dal Dipartimento delle Politiche europee, andrebbe specificato se il costo per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (da €210 a €357) è da considerarsi annualmente o per la singola operazione di carico e scarico. Per ottenere una quantificazione complessiva di quanto costi il nuovo onere per l'universo delle imprese del settore si consideri che il settore della cura e manutenzione del paesaggio conta 22.741 imprese. La manutenzione del verde e giardini è una attività ad alta vocazione artigianale con il 70,4% del settore rappresentato da imprese artigiane, pari a 16.014 unità. Il comparto dà lavoro a 40.873 addetti, con un predominio della piccola impresa dove si concentra l'80,7% dell'occupazione. Nell'artigianato opera circa 1 addetto su 2: 18.208 occupati pari al 44,5% del totale del settore. Occorre, inoltre considerare che sulla stima complessiva dell'onere avrà certamente ripercussione la semplificazione introdotta dalla Camera dei Deputati durante l'iter di approvazione. Il testo originario, approvato dal Senato, modificava il Codice dell'Ambiente vigente obbligando le imprese a trattare gli sfalci e le potature derivanti dal <b>verde pubblico e privato come rifiuto speciale</b>, a differenza di quanto invece previsto per gli sfalci e le potature "agricoli" ("effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali"). Il testo approvato in Commissione alla Camera ha, invece, esteso l'esclusione dai rifiuti anche agli sfalci e alle potature <b>derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane</b>, in linea con le richieste di Confartigianato. In sostanza viene riproposta l'esclusione del verde pubblico che era già prevista dal Codice dell'ambiente italiano e che è oggetto del Caso EU pilot 9180/17/ENVI.</p> <p><b>Qualora il testo fosse approvato in questa formulazione, verrebbero considerati rifiuti solo gli sfalci e le potature del "verde privato", riducendo in questo modo – anche se solo in parte - gli oneri a carico delle imprese.</b></p> <p><b>Infatti sono poche le imprese artigiane che si occupano di verde pubblico. La maggior parte di esse si occupa di verde privato e rimarrebbe pertanto soggetta ai nuovi oneri introdotti.</b></p>



## ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

### **Confartigianato**

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione in tutta Europa il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR). Il nuovo Regolamento prevede un approccio teso a privilegiare l'aspetto sostanziale della tutela dei dati personali, basato sul principio dell'*accountability*. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma che ha obbligato tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, a "responsabilizzarsi" rispetto ai trattamenti dei dati personali. Ogni impresa è, quindi, tenuta a porre in essere una serie di azioni per essere in linea con le nuove disposizioni:

- mappare i trattamenti dei dati (ovvero verificare la propria situazione rispetto ai dati che tratta);
- individuare le azioni necessarie per essere in regola con la nuova normativa;
- dimostrare la conformità alla nuova disciplina.

Per facilitare l'adeguamento delle micro e piccole imprese, Confartigianato ha costituito un **Gruppo di lavoro interno** con la finalità di monitorare e gestire l'impatto del GDPR sulle imprese. Tale Gruppo ha, tra l'altro, predisposto la "cassetta degli attrezzi" per semplificare per le imprese associate la conformità alle nuove disposizioni: modulistica aggiornata, *check-list* di valutazione aziendale, registro dei trattamenti, FAQ, Vademecum per le imprese. Tali strumenti sono stati oggetto di confronto e condivisione con gli uffici del Garante italiano della privacy. Sulla base delle valutazioni effettuate i **costi di adeguamento**, a seconda della tipologia di rischio in base ai dati trattati ed alla presenza o meno di dipendenti ha consentito di quantificare i costi per un primo adeguamento **sostenuti dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese in 3,1 mld.**

Tale stima è stata elaborata suddividendo le imprese a seconda del "rischio privacy" dell'attività esercitata (basso o alto) e attribuendo un costo di 200 € per imprese a basso rischio e 1500 € per imprese ad alto rischio. Nel corso dell'esame parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale a quella europea (decreto legislativo n. 101/18 – che ha adeguato la normativa nazionale al GDPR), grazie anche all'azione di Confartigianato confederale sono state introdotte alcune importanti modifiche volte a:

- affidare al Garante privacy italiano il compito di adottare le linee guida che tengano conto delle **esigenze di semplificazione delle MPMI**;
- prevedere una fase transitoria di 8 mesi per limitare le sanzioni alle imprese (**periodo di grazia**).

	imprese senza dipendenti ad alto rischio	imprese senza dipendenti a basso rischio	imprese con meno di 50 addetti con dipendenti , tutte ad alto rischio	imprese con meno di 50 addetti totali	totale alto rischio	totale basso rischio
Costi totali in milioni	405	491	2.241	3.137	2.647	491
Costi per impresa (euro)	1500	200	1500	744	1.500	200
Imprese (migliaia)	270	2.453	1.494	4.218	1.765	2.453
% sul totale imprese	6,4	58,2	35,4	100,0	41,8	58,2

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101  
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### **Confindustria**

L'adeguamento al Regolamento Ue n. 679/2016 ha richiesto un notevole sforzo, economico e organizzativo, alle imprese di piccola, media e grande dimensione. L'introduzione del principio dell'*accountability* ha modificato l'approccio alla protezione dei dati personali, introducendo una serie di adempimenti onerosi, volti a responsabilizzare i titolari del trattamento e a rendicontare le scelte di *compliance*. Il riferimento è, in particolare a: i) il registro delle attività di trattamento, applicabile anche alle imprese con meno di 250 dipendenti che effettuano trattamenti rischiosi, trattamenti occasionali o trattamenti di dati sensibili o giudiziari; ii) la cd. DPIA, con successiva eventuale consultazione del Garante privacy; iii) il cd. data breach e il conseguente obbligo di documentazione; iv) la nomina del DPO, con obbligo di comunicarne i riferimenti al Garante privacy. La previsione di tali adempimenti non appare controbilanciata dalla abrogazione della notificazione al Garante privacy e dell'istanza di verifica preliminare, peraltro ascrivibile allo stesso Regolamento e non a una scelta autonoma del Legislatore nazionale. Le nuove previsioni, infatti, richiedono lo svolgimento di attività molto più complesse e onerose dei previgenti adempimenti, che nei fatti hanno appesantito lo svolgimento delle ordinarie attività economiche. Peraltro, le imprese italiane hanno scontato un lungo periodo di incertezza normativa, a causa dei ritardi nell'adozione del D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento, con conseguenti difficoltà

	<p>operative.</p> <p>Quanto al merito del D.Lgs, si segnala come lo stesso abbia esercitato un'opzione prevista dal Regolamento in tema di trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, richiedendo al riguardo anche il rispetto delle misure di garanzia che saranno adottate dal Garante privacy e introducendo, quindi, un'ulteriore condizione al trattamento. Inoltre, in linea con le richieste di Confindustria, il D.Lgs ha attribuito al Garante privacy la promozione per le MPMI di modalità semplificate di adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento e ha previsto un periodo di attenzione di 8 mesi per l'applicazione delle sanzioni.</p>
<p>Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.</p>	<p><b>Confcommercio</b></p> <p>La disposizione in esame configura una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del d.lgs n .33/2013. Più specificamente, i destinatari dell'obbligo sono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; le imprese.</p> <p>I soggetti sopra indicati sono tenuti a <b>pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad €10.000,00</b>. L'adempimento di tale obbligo, per le imprese, avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.</p> <p>A seguito dell'introduzione di tale disposizione, di grande impatto per i destinatari, il Ministero del lavoro, con circolare n. 34/2540 del 23/02/2018 (indirizzata a: Autorità nazionale anticorruzione; Ministero dello Sviluppo Economico; Agenzia delle Entrate; Direttore generale del Forum Nazionale del Terzo Settore) solleva la necessità di chiarire la decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e l'esatto contenuto del medesimo obbligo e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.</p> <p>Segue la richiesta di parere al Consiglio di Stato formulata dal MiSE il 27/02/2018. In particolare il Ministero dello sviluppo economico, data la rilevanza della questione, anche in ragione dei profili sanzionatori collegati ai nuovi obblighi di trasparenza, chiede al consiglio di Stato un parere sulle seguenti questioni:</p> <p><b>Quesito n. 1:</b> individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma ed ai correlati controlli;</p> <p><b>Quesito n. 2:</b> decorrenza dei nuovi obblighi informativi;</p> <p><b>Quesito n. 3:</b> Ambito di applicazione delle nullità previste dall'art. 1 comma 125 della L. 124/2017 in casi</p>

di mancata pubblicazione.

A valle del parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana la circolare 11 gennaio 2019, n. 2 in cui vengono chiariti i quesiti summenzionati, come di seguito specificato.

**Quesito n. 1:** individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai correlati controlli.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che “*spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame*”. Tale enunciazione porta pertanto ad individuare le amministrazioni competenti a verificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte degli enti nelle singole P.A. eroganti, in linea peraltro con il principio positivizzato nell’articolo 93, comma 4, del Codice del Terzo settore, secondo il quale le amministrazioni pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle risorse pubbliche ai medesimi attribuite. Sulla base di tale impostazione, si deve ritenere che gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, in quanto il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l’utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l’osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz’altro quelli di *accountability*.

**Quesito n. 2:** decorrenza dei nuovi obblighi informativi.

L’organo consultivo ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile **solo a partire dal 2019**, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell’articolo 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”.

**Quesito n. 3:** Ambito di applicazione delle nullità previste dall’art. 1 comma 125 della L. 124/2017 in casi di mancata pubblicazione.

*Premessa.* I destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

1. alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;

	<p>2. nella seconda categoria rientrano le imprese.</p> <p>Con riferimento all'ambito di applicazione della sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.</p>
--	--